



COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

Sede: Via Ponte Perez n. 2, 37059 Zevio - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233

Tel. 045/6068411 - fax 045/6050029 - e-mail: comunedizevio@comune.zevio.vr.it

Sito internet: www.comune.zevio.vr.it

ORDINANZA

N. 000002 del 15/01/2021

**OGGETTO: Disposizioni efficaci dal 17 gennaio 2021 nel mercato settimanale domenicale.
Piano**

IL SINDACO

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021 che stabilisce ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dalla data del 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021;

VISTO in particolare l'articolo 14 "Disposizioni finali" che al comma 3 stabilisce che "Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nuove ordinanze ai sensi degli articoli 2 e 3 e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione»;

DATO ATTO che nell'ordinanza del Ministro della Salute 8 gennaio 2021 alla Regione Veneto si applicano le misure di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.12.2020 (c.d. zona arancione);

DATO ATTO che da domenica 17 gennaio 2021 nel mercato all'aperto del Comune di Zevio sarà possibile garantire, previa adozione del presente piano, la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare e la vendita dei prodotti agricoli e florovivaistici attraverso:

- una perimetrazione/delimitazione dell'area con l'apposizione di cartelli di sola entrata, di cartelli di sola uscita e di cartelli entrata/uscita nei cinque varchi di Piazza Santa Toscana e nel varco di Via Ponte Perez;
- una revisione dell'area mercatale spostando temporaneamente i titolari dei posteggi dei

commercianti su aree pubbliche e dei produttori agricoli da Corso Cavour e Piazza Marconi a Piazza Santa Toscana e Via Ponte Perez dove esistono dei posteggi liberi al fine di garantire un controllo costante sulle presenze in un'area più circoscritta;

- sorveglianza privata finanziata dai titolari di posteggi dei commercianti su aree pubbliche e dei produttori agricoli e coordinata dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, Confcommercio e Confesercenti;

DATO ATTO che la partecipazione dei titolari di posteggi dei commercianti su aree pubbliche e dei produttori agricoli al mercato domenicale del Comune di Zevio risulta condizionata al pagamento della quota stabilita (euro 5,00) per finanziare la sorveglianza privata;

RITENUTO OPPORTUNO ricordare l'obbligo dell'uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire il divieto assoluto di fumare all'interno dell'area mercatale al fine di garantire sempre il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie c.d. mascherine a copertura di naso e bocca;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire inoltre il divieto assoluto di consumazione di alimenti e bevande in piedi all'interno dell'area mercatale o nelle immediate vicinanze ad eccezione dei clienti dei commercianti su aree pubbliche del settore alimentare che svolgono anche attività di somministrazione di alimenti e bevande i quali devono predisporre esclusivamente dei posti a sedere nel rispetto della distanza minima interpersonale di un metro e collocando non più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, e con l'obbligo dei clienti di indossare la mascherina anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione;

DATO ATTO che i posteggi che saranno oggetto di spostamento sono contraddistinti dai numeri 203 – 204 – 205 – 209 – 210 – 211 – 212 – 213 – 216 – 217 – 219 – 220 – 222 – 223 – 224 – 225 – 226 – 227 – 228 – 233 – 234 – 235 – 238 – 240 e dalle lettere I – L e che l'assegnazione dei posteggi temporanei avverrà d'ufficio;

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9 del D.P.C.M. del 04.12.2020 ed in particolare le linee guida per il commercio su aree pubbliche;

CONSIDERATA pertanto la necessità di adottare un piano volto a consentire lo svolgimento dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare e la vendita dei prodotti agricoli e florovivaistici nell'area adibita a mercato in Piazza Santa Toscana e Via Ponte Perez a partire da domenica 17 gennaio 2021;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la Legge Regionale 06.04.2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. n. 112 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa del presente piano, l'esercizio dell'attività di vendita nel Comune di Zevio, nell'area adibita a mercato in Piazza Santa Toscana e Via Ponte Perez da domenica 17 gennaio 2021, dei titolari di posteggio per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare e la vendita dei prodotti agricoli e florovivaistici con le modalità previste nelle linee guida per il commercio su aree pubbliche di cui all'allegato A) ed indicate nella planimetria di cui all'allegato B) attraverso:

- una perimetrazione/delimitazione dell'area con l'apposizione di cartelli di sola entrata, di cartelli di sola uscita e di cartelli entrata/uscita nei cinque varchi di Piazza Santa Toscana e nel varco di Via Ponte Perez.
- una revisione dell'area mercatale spostando temporaneamente i titolari dei posteggi dei commercianti su aree pubbliche e dei produttori agricoli da Corso Cavour e Piazza Marconi a Piazza Santa Toscana e Via Ponte Perez dove esistono dei posteggi liberi al fine di garantire un controllo costante sulle presenze in un'area più circoscritta.
- la sorveglianza privata finanziata dai titolari di posteggi dei commercianti su aree pubbliche e dei produttori agricoli e coordinata dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, Confcommercio e Confesercenti.
- la partecipazione dei titolari di posteggi dei commercianti su aree pubbliche e dei produttori agricoli al mercato domenicale del Comune di Zevio sarà condizionata al pagamento della quota stabilita (euro 5,00) per finanziare la sorveglianza privata.
- l'obbligo dell'uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
- il divieto assoluto di fumare all'interno dell'area mercatale al fine di garantire sempre il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie c.d. mascherine a copertura di naso e bocca.
- il divieto assoluto di consumazione di alimenti e bevande in piedi all'interno dell'area mercatale o nelle immediate vicinanze ad eccezione dei clienti dei commercianti su aree pubbliche del settore alimentare che svolgono anche attività di somministrazione di alimenti e bevande i quali devono predisporre esclusivamente dei posti a sedere nel rispetto della distanza minima interpersonale di un metro e collocando non più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, e con l'obbligo dei clienti di indossare la mascherina anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione.

DISPONE

- che i posteggi oggetto di spostamento sono contraddistinti dai numeri 203 – 204 – 205 – 209 – 210 – 211 – 212 – 213 – 216 – 217 – 219 – 220 – 222 – 223 – 224 – 225 – 226 – 227 – 228 – 233 – 234 – 235 – 238 – 240 e dalle lettere I – L e che l'assegnazione dei posteggi temporanei avverrà d'ufficio per un totale di n. 26 (ventisei) posteggi.
- che, in caso di assenza temporanea dei titolari, i posteggi rimarranno liberi e pertanto non saranno oggetto di assegnazione temporanea.

- le seguenti fasce orarie per l’occupazione del posteggio, lo sgombero dell’area del mercato, l’inizio e la fine delle operazioni di vendita:
 - occupazione del posteggio: dalle ore 06.30 alle ore 14.00
 - allestimento attrezzature: dalle ore 06.30 alle ore 08.30
 - operazioni di vendita al dettaglio: dalle ore 07.00 alle ore 13.00
 - sgombero dell’area: dalle ore 13.00 alle ore 14.00
 - chiusura dell’area per operazioni di pulizia e spazzamento: dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
- che gli Agenti della Polizia Locale, in collaborazione con gli operatori della Soc. Ser.i.t. s.r.l., ditta incaricata per la pulizia dell’area adibita a mercato, dovranno provvedere a transennare l’area prima dell’occupazione del posteggio. L’area dovrà risultare libera da ostacoli e insidie stradali alla riapertura al transito.
- che gli effetti del presente provvedimento decorrono dalla data odierna.
- che il presente provvedimento sia affisso all’Albo Pretorio online per 15 (quindici) giorni consecutivi e che sia trasmesso a:
 - Corpo di Polizia Locale SEDE
 - Comando Stazione Carabinieri di ZEVIO
 - Prefettura di VERONA
 - Questura di VERONA.

La violazione del presente provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 4 del Decreto-Legge 25.03.2020, n. 19, convertito con modificazioni in Legge 22.05.2020 n. 35, nonché eventuali applicazioni, ex articolo 650 C.P.

Contro il presente provvedimento è consentito il ricorso a Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o ricorso straordinario a Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza.

IL SINDACO

f.to DIEGO RUZZA